Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 14 aprile** — **Numero 88**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 396 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920, compresi nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Somma
Cap. n. 5. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo, di ogni specie, comunque retribuiti, ecc.	160,000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	5,000 —
Cap. n. 8. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	7,000 —
Cap. n. 9. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc.	40,000 —
Cap. n. 10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi ed a Esposizioni	100,000 —
Cap. n. 12. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, acquisto di pubblicazioni e di scontrini ferroviari - Spese postali	80,000 —
Cap. n. 13. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni, ecc.	100,000 —
Cap. n. 32. Spese di ufficio, trasporti, di posta ed altre occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	30,000 —
Cap. n. 40. Spese per l'applicazione dell'art. 2 della	

legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica, ecc. . . . . 15,000 —

Cap. n. 51. Spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno e spese per informazioni e per esposizioni inerenti al commercio ecc. . . . . 2,000 —

Cap. n. 59. Contributo all'Ufficio permanente di statistica internazionale, studi e ricerche di carattere statistico; sussidio alla Unione statistica, ecc. . . . . 7,500 —

Cap. n. 63. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, ecc. . . . . . . 300,000 —

Cap. n. 114 (Aggiunto). Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 359, concernente il Comitato per le industrie chimiche . . . . 65,000 —

Totale . . . . . 911,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.

Il numero 397 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.
MORTARA — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 2. Personale subalterno e di manutenzione, ecc. . . . . 1,900,000 —

Cap. n. 4. Avventizi e loro assimilati, ecc. . . . . 300,000 —

Cap. n. 8. Indennità per missioni, ecc. . . . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 10. Compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici ed altre occorrenze per esami. Compensi ai membri delle Commissioni di cui agli articoli 5 e 64 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato coi RR. decreti 11 luglio 1913, n. 1317 e 21 ottobre 1913, n. 1315 . . 28,000 —

Cap. n. 11. Indennità diverse con carattere permanente, ecc. . . . . 30,000 —

Cap. n. 16. Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . 50,000 —

Cap. n. 22. Spese d'ufficio - Uniforme al personale, ecc. . . . . 75,000 —

Cap. n. 33. Retribuzioni agli accollatari, ecc. . . . 500,000 —

Cap. n. 52. Impianto di ricevitorie telegrafiche, ecc. 150,000 —

Cap. n. 56. Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . 450,000 —

Cap. n. 59. Sussidi agli ex-titolari, ecc. . . . . . . 3,000 —

Cap. n. 61. Spese di pigioni, ecc. . . . . 60,000 —

Cap. n. 62. Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . 400,000 —

Cap. n. 66. Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 74. Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta, ecc. . . . . 100,000 —

Cap. n. 74-*ter* (Di nuova istituzione). Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza tra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa differenziale *C* sui viaggi dei ricevitori postali e telegrafici . . . . 500,000 —

Cap. n. 86. Personale di ruolo dei telefoni, ecc. . . 10,000 —

Cap. n. 88. Personale avventizio di commutazione, ecc. . . . . 200,000 —

Cap. n. 91. Indennità per missioni agli ispettori, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 92. Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 99. Spese per stampa di modelli, ecc. . . . 370,000 —

Cap. n. 101. Mantenimento e adattamento di locali, ecc. . . . . 15,000 —

Cap. n. 103. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni, ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 104. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni, ecc. . . . . . 300,000 —

Cap. n. 111. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata, ecc. . . . . 3,000,000 —

Cap. n. 113. Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, ecc. . . 2,214 —

Cap. n. 121. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici, ecc. . . . . 100,000 —

Cap. n. 124. Indennità temporanea mensile ai ricevitori, reggenti, ecc. . . . . 350,000 —

Cap. n. 124-VI. Somma occorrente per corrispondere agli impiegati addetti agli uffici di confine e agli uffici postali all'estero il prezzo del cambio, ecc. . . . . 40,000 —

Cap. n. 127. Spese per l'esecuzione delle opere, ecc. 144,133 35

Totale delle maggiori e nuove assegnazioni 10,727,347 35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

Il numero 399 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 609 con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919 stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'acquedotto pugliese;

Visto il R. decreto 6 novembre 1919, n. 2359 col quale fu approvata la convenzione suppletiva stipulata in data 6 ottobre 1919 fra le stesse parti per la proroga sino al 31 dicembre 1919 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione suppletiva stipulata in data 31 dicembre 1919 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche e imprese industriali già concessionaria dell'acquedotto pugliese, per la proroga fino al 30 giugno 1920 del termine suindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna, approvato con Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, nonchè gli articoli 37, 38, 39 e 40 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 17 novembre 1913, n. 1514;

Visti gli atti di pubblicazione dell'elenco delle accennate tariffe, dai quali risulta che non fu presentata nessuna opposizione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15-17 febbraio 1919, n. 72;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e d'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse tariffe e le norme allegate, vistate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, riguardanti le modalità di esercizio e di pagamento delle tariffe stesse per le operazioni di carico e scarico delle merci mediante le gru elettriche del porto fluviale sul Tevere a S. Paolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TARIFFE
per gli elevatori elettrici nel porto fluviale del Tevere a San Paolo.

Categoria 1ª.

Merci e materiale alla rinfusa (carbone, terre, pozzolana, ecc.), per tonn. L. 0,70.

Categoria 2ª.

Materiali in grossi pezzi (massi di marmo e pietra da taglio, legnami da costruzione, ferro, ghisa e simili), per tonn. L. 0,75.

Categoria 3ª.

Liquidi in recipienti non fragili:

a) non infiammabili, per tonn. L. 0,80;

b) infiammabili, per tonn. L. 0,90.

Categoria 4ª.

Merci e materiali non fragili in colli (casse, cassette, barili, cesti, sacchi o simili), per tonn. L. 0,85.

Categoria 5ª.

Merci e materiali fragili in colli (casse, cassette, barili, cesti e simili), per tonn. L. 0,90.

Categoria 6ª.

Macchine, pezzi di macchina e mobili (comunque imballati), per tonn. L. 1,00.

N. B. — Le frazioni di tonnellata si considerano come una tonnellata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

NORME
per l'esercizio degli elevatori elettrici nel porto fluviale del Tevere a San Paolo.

Art. 1.

L'uso degli elevatori elettrici del porto fluviale sul Tevere a San Paolo è pubblico ed è regolato dalle norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

Lo sbarco ed imbarco della merce per mezzo degli elevatori elettrici è fatto con operai dipendenti dall'Ente o impresa cui è dato in concessione l'esercizio di tali meccanismi e che fornirà inoltre gli arnesi, utensili e mezzi d'opera occorrenti per eseguire le operazioni poste a suo carico, giusta l'art. 3.

Art. 3.

Le operazioni poste a carico del concessionario sono:

1° prendere la merce sia nella stiva della nave in corrispondenza dei boccaporti o nella chiatta in caso di sbarco, sia nel veicolo o a terra in caso di imbarco, e metterla nei recipienti o altri utensili destinati a ricoverla;

2° raccomandarla alla catena degli elevatori mediante canapi, catene od altri ordigni idonei all'uopo;

3° sollevarla e depositarla nei veicoli od a terra, ovvero nella stiva in corrispondenza dei boccaporti o nella chiatta, secondo che si tratti di sbarco o di imbarco;

4° accatastarla nei veicoli in modo conveniente in caso di sbarco.

Tutte le operazioni diverse dalle suindicate, comprese quelle occorrenti per stivare la merce nella nave, sono a carico del proprietario della merce, il quale dovrà provvedervi con operai, materiali e mezzi di opera suoi propri in modo da non rallentare nè incagliare le operazioni poste a carico del concessionario.

Art. 4.

Il concessionario ha facoltà di rifiutare l'uso degli elevatori per quei colli che si trovassero in condizioni tali da non poter sopportare sezna rischio qualcuna delle suddette operazioni.

Art. 5.

Le richieste per l'uso degli elevatori saranno soddisfatte secondo l'ordine di presentazione delle relative domande prescritte dagli articoli 6 e 7.

Nel caso in cui si trattasse di oggetti o materiali di spettanza governativa, questi avranno la precedenza.

Sarà pure accordata la precedenza a tutti quegli oggetti, materiali e merci, pei quali l'Ufficio di porto, di accordo col rappresentante dell'Ufficio del genio civile, crederà doversi accordare tale precedenza per ragioni di urgenza e per altre ragioni d'ordine pubblico.

Art. 6.

Per gli effetti del precedente art. 5 sarà tenuto un registro a matrice in cui si iscriveranno le domande dei richiedenti per l'uso degli elevatori di mano in mano che saranno presentate e nell'ordine stesso della presentazione.

Art. 7.

Nella domanda sarà dal richiedente dichiarato il nome della nave, se la merce deve essere sbarcata o imbarcata, la sua qualità, la sua denominazione, il peso presumibile dei singoli colli e la quantità totale presunta.

Tali domande dovranno essere accompagnate dalla relativa licenza dell'ufficio di porto, nella quale sarà indicato il punto di accosto della nave alla calata e, quando occorra, il permesso della dogana.

Art. 8.

Dal registro di cui nel precedente art. 6 sarà staccato il biglietto di iscrizione che, firmato dal concessionario, previo il deposito di un quinto del presunto ammontare dell'operazione di imbarco o di sbarco calcolato a prezzo di tariffa, sarà consegnato al richiedente.

I depositi e i pagamenti delle tariffe per l'uso degli elevatori si eseguono presso l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Roma (Tevere e bonificazioni).

Art. 9.

Il richiedente dovrà, entro la giornata nella quale ha ritirato il biglietto di iscrizione, accostare la nave alla calata nel punto indicato nella suddetta licenza dell'Ufficio di porto.

Qualora nelle prime ore del giorno successivo la nave non fosse ancora accostata alla calata nel punto indicato, o non fosse pronta a consegnare la merce da sbarcare od a ricevere quella da imbarcare, come pure nel caso che la merce venisse a mancare o fosse provvista saltuariamente od in modo che l'operazione d'imbarco o di sbarco non potesse aver luogo con continuità e regolarità, il richiedente perderà un terzo del fatto deposito ed il suo turno, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovata ed accertata dall'Ufficio di porto.

Art. 10.

I diritti da pagarsi dal proprietario della merce saranno liquidati giorno per giorno, ed il proprietario della merce dovrà eseguire giornalmente il pagamento.

Questi diritti costituiscono un credito privilegiato sulla merce imbarcata e sbarcata.

Art. 11.

Il deposito di garanzia di cui all'art. 8, non sarà restituito che ad operazione ultimata.

Art. 12.

Quando il concessionario ne sia richiesto, procederà alle operazioni di imbarco o di sbarco anche durante le ore della notte e nei giorni festivi, sempre che il richiedente ne abbia riportato il permesso dalle competenti autorità e ne abbia presentata la richiesta prima del mezzogiorno antecedente.

In questo caso le tariffe saranno raddoppiate per quanto riguarda il lavoro notturno e aumentate del 50 0|0 per il lavoro eseguito nei giorni festivi.

Art. 13.

Una copia di questo regolamento e della tariffa sarà affissa in ciascuno dei luoghi che saranno indicati dalla capitaneria di porto, ed altra copia ne sarà depositata presso la Camera di commercio.

Art. 14.

In tutte le questioni che sorgano circa l'esercizio degli elevatori, è arbitro inappellabile il capo dell'Ufficio di porto di Roma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Parma.*

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, 19 membri della Amministrazione provinciale di Parma, compresi otto deputati effettivi e due supplenti, hanno rassegnato le dimissioni, e poichè sei membri sono morti, ne restano in carica 15 con i quali non è possibile provvedere all'amministrazione della Provincia.

Ogni tentativo per far recedere i consiglieri dalle dimissioni date è riuscito infruttuoso, come vano riesce convocare il Consiglio per la nomina della Deputazione, stante l'atteggiamento assunto dai partiti.

Dovendosi, d'altra parte, dare esecuzione al programma dei lavori pubblici iniziati o da intraprendersi per arginare la disoccupazione che si presenta grave nella stagione invernale, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio provinciale, prevalentemente pei motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Parma è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di quella Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice prefetto di Parma, in qualità di presidente, i seguenti signori: Capella avv. Annibale, Maestri avvocato Tullio, Maia Giuseppe, Riguzzi rag. Biagio.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brendola (Vicenza).

SIRE!

Per dissensi amministrativi e per le difficoltà di fronteggiare la disoccupazione locale, nove consiglieri del comune di Brendola hanno presentato le dimissioni, e, poichè altri due le avevano in precedenza rassegnate due sono morti e tre non partecipano alle sedute, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brendola, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giovanni Battista Peroni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Broni (Pavia).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, quindici consiglieri del comune di Broni hanno rassegnato le dimissioni, e, poichè tre sono morti, il Consiglio, ridotto a due soli rappresentanti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la concessione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Broni, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Antonio Baruffaldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Correzzo (Verona).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate dall'intiera rappresentanza municipale di Correzzo, il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria amministrazione del Comune con un suo commissario.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Correzzo, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Minghini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

In considerazione della già difficile situazione creata alla bachicoltura trentina dallo stato di guerra;

Constatata l'incetta e la ricerca di legname di gelso per parte di speculatori i quali vanno offrendo prezzi solo apparentemente rimunerativi;

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

DETERMINA:

1. È proibito, in tutto il territorio della Venezia Tridentina, di abbattere gelsi a scopo di commercio. Gli abbattimenti di gelsi che si ritenessero dal proprietario necessari per causa di vetustà, o grave deperimento, dovranno essere segnalati dal proprietario stesso per iscritto al Consorzio d'agricoltura distrettuale per il necessario controllo.

2. È proibito offrire in vendita, vendere o comperare piante di gelso sottratte alla coltivazione (e quindi non destinate a rinnovazione di impianti) come pure il legname ricavato dalla stessa.

3. Il commercio del legname di gelso, nonchè quello delle piante abbattute prima della data della presente ordinanza, è permesso, quando il materiale sia accompagnato da cedola giustificativa rilasciata dal sindaco del luogo ove furono abbattute le piante.

4. Trasgressione alle presenti disposizioni, che entrano tosto in vigore, verranno punite dai commissari civili con multa da lire 30 a lire 300, oltre la perdita del legname (o piante). In caso di inesigibilità della multa, i contravventori dovranno scontare la corrispondente pena di arresto.

I proventi delle multe e della vendita del legname confiscato verranno versati al fondo del Consiglio provinciale d'agricoltura perchè siano impiegati a pro' dell'incremento della gelsicoltura.

Trento, 6 marzo 1920.

Per il commissario generale civile: MONTANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 203 del trattato di San Germano ratificato con decreto Reale 6 ottobre 1919, n. 1804, e per predisporne la esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sui titoli pre-bellici del debito pubblico del cessato Governo austriaco i quali si trovino nelle provincie che formavano il Regno nel giorno dell'armistizio e risultino essere stati sottoposti, anteriormente al 24 maggio 1915 alla tassa di bollo sui titoli esteri, potrà essere apposto, su domanda dei possessori, uno speciale contrassegno del R. tesoro.

Art. 2.

I titoli indicati nel precedente articolo dovranno essere depositati nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio, presso le filiali della Banca d'Italia, accompagnati da un elenco in doppio esemplare e da una dichiarazione, con la quale il proprietario attesti sul suo onore che i titoli stessi non gli sono pervenuti posteriormente al 23 maggio 1914, da persona appartenente a Stato già nemico.

Un esemplare dell'elenco sarà restituito in segno di ricevuta allo interessato, e dovrà essere presentato per il ritiro dei titoli, quando questi siano stati muniti del contrassegno.

Art. 3.

Gli Istituti di credito presso i quali siano in deposito titoli indicati nell'art. 1, potranno presentarli, per conto dei depositanti, alle filiali della Banca d'Italia, purchè stendano a propria cura il prescritto elenco e presentino insieme ai titoli le dichiarazioni previste nell'articolo precedente.

Roma, 9 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA MERCANTILE, L'AEREONAUTICA ED I COMBUSTIBILI

Considerata la necessità di limitare il consumo dei combustibili;

ORDINA:

A datare dal 12 aprile e sino a tutto ottobre, è vietato il riscaldamento, con qualsiasi sistema, degli edifici pubblici e privati, eccettuati gli ospedali ed i luoghi di cura e le private abitazioni, nelle quali trovinsi infermi.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

I signori prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 10 aprile 1920.

PERRONE.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore Ministero agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta 7 gennaio corr. anno, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, con la quale si chiede il trasferimento al patrimonio dell'Opera del fondo in contrada Monte le Frede, nel comune di Rignano Flaminio, di proprietà dell'Ospedale e della Confraternita del SS. Sacramento di Rignano Flaminio per essere suscettibile di importanti trasformazioni culturali;

Udita la relazione del comm. sig. Zattini.

Ritenuto che, come da estratto catastale rilasciato dall'Agenzia delle imposte di Castelnovo di Porto (Roma), la Ditta Ospedale di Rignano Flaminio e Confraternita del SS. Sacramento possiede nella contrada Monte le Frede nel detto comune di Rignano Flaminio un fondo rustico di ettari 4,21,28;

Che non vi ha quindi dubbio che si tratta di terreno posseduto da

un'Opera Pia e da un Ente pubblico quale è contemplato dall'articolo 9, n. 2, del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Che l'Opera nazionale per i combattenti, in base al su citato articolo, chiede il trasferimento di detto fondo rustico per essere suscettivo d'importanti trasformazioni culturali, e cioè per trovarsi il terreno in una delle condizioni indicate nell'art. 10, prima parte, del su nominato regolamento legislativo.

Che di fronte alla richiesta dell'Opera nazionale, nessuna opposizione viene fatta e nessuna deduzione presentata dall'interessato che, risulta aver avuto regolarmente la relativa comunicazione.

Ritenuto che detto terreno sia suscettivo d'importanti trasformazioni culturali non cade dubbio.

Sta infatti che esso è coltivato estensivamente con la solita rotazione triennale del luogo e cioè: primo anno pascolo; secondo anno pascolo; terzo anno grano.

Il fondo è aperto, senza cioè staccionate o siepi vive lungo i confini e lungo la strada di Rivo che divide il fondo stesso in due parti.

Nè a difesa del terreno, si riscontra alcun razionale impianto di arboratura nella parte più scoscesa e nelle ripe del fosso Rivo che lambisce il terreno stesso.

L'Opera nazionale si propone di procedere anzitutto a rinsaldare il margine del fosso di Rivo, mediante piantamento di robinie o di castagni secondo la diversa pendenza: e di provvedere ad una chiusura difensiva del fondo.

E quanto alla trasformazione agraria, destinerà alla coltura erbacea la parte più pianeggiante del fondo, con la rotazione, sarchiata estiva da rinnovo, frumento e medica o trifoglio, mentre destinerà alle piante arboree, specie olivi, la parte in pendenza e con terreno scadente.

E pertanto resta dimostrata la sucettività dei detti terreni ad importanti trasformazioni culturali.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visto l'art. 10 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo rustico appartenente all'Ospedale di Rignano Flaminio e Confraternita del SS. Sacramento nella richiesta e negli atti descritto e specificato nella sua superficie o rispettiva ubicazione.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 del mese di febbraio 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*, estensore — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 del mese di febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con R. decreto 22 febbraio u. s., il signor avv. Michele Tedeschi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro, per il triennio 1919-1921, in sostituzione del comm. avv. Migliaccio Giuseppe, deceduto.

MINISTERO DELLA MARINA

Stato di ripartizione del premio dovuto per l'affondamento del sommergibile austro-ungarico *U. 23*.

R. torpediniera A. M. *Airone*.

Tenente di vascello Zunino Mario, comandante L. 20.000.
Guardia m. complem. Bianchi Gaspare, L. 444,44.
Tenente macch. Zapponi Amilcare, L. 444,44.
Sotto tenente macch. Giovine Crispo, L. 444,44.
Capo timon. 1ª, matricola 8083 Costa Salvatore, L. 444,44.
Capo torp. 1ª, id. 55928 Camarrota Carmine L. 444,44.
Capo mecc. 2ª, id. 67031 Stanislao Mario, L. 444,44.
2° capo cann., id. 74882 Mascellini Mario, L. 444,44.
2° capo mecc., id. 84088 Battaglini Armando, L. 444,44.
2° capo mecc., id. 17277 Bidevi Gennaro, L. 444,44.
Sotto nocch., id. 20568 Verderame Salvatore, L. 444,44.
Sotto capo torp. s., id. 65967 Brandoni Fabrizio, L. 444,44.
Sotto capo mecc., id 5978 Moisè Gino, L. 444,44.
Sotto capo mecc., id. 22073 Ghegia Corinto, L. 444,44.
Timoniere, id. 44126 Laruccia Vito, L. 444,44.
Marinaio sc., id. 66510 Filippucci Mario, L. 444,44.
Id. id. 79073 Ferrandino Francesco, L. 444,44.
Id. id. 87658 Gandolfo Domenico, L. 444,44.
Id. id. 99430 Vido Diomirio, L. 444,44.
Id. id. 82417 Onnis Salvatore, L. 444,44.
Id. id. 9031 Laudano Gaetano, L. 444,44.
Id. id. 99701 D'Agostino Ezio, L. 444,44.
Id. id. 39958 Ansaldo Francesco, L. 444,44.
Id. id. 32839 Filippi Gaetano, L. 444,44.
Id. id. 879 Somarelli Ferdinando, L. 444,44.
Cannon. sc. id. 3772 Mugnano Vincenzo, L. 444,44.
Id. id. 87289 Filipponi Francesco, L. 444,44.
Id. id. 55614 Bianchi Giuseppe, L. 444,44.
Id. id. 40698 Caiazzo Pasquale, L. 444,44.
Torp. S. id. 6276 Carella Mario, L. 444,44.
Torp. E. id. 99597 Stifano Marco, L. 444,44.
Radiotelegrafista id. 24212 Buonsignore Domenico, L. 444,44.
Fuoch. sc. A. id. 1034 Liuzzi Vincenzo, L. 444,44.
Id. id. 7053 Donnaloia Ettore, L. 444,44.
Fuochista A. id. 50834 Losciale Domenico, L. 444,44.
Id. id. 30092 Panico Giacomo, L. 444,44.
Id. id. 30648 Pettorino Pasquale, L. 444,44.
Id. id. 48038 Bonetti Gino, L. 444,44.
Fuoch. sc. O. id. 92657 Masala Giammaria, L. 444,44.
Id. id. 90357 Bernardo Adone, L. 444,44.
Id. id. 74077 Della Pietra Giuseppe, L. 444,44.
Id. id. 66819 Ballarini Salvatore, L. 444,44.
Id. id. 57065 Manfuso Pasquale, L. 444,44.
Id. id. 44341 Niccolis Francesco, L. 444,44.
All. meccan. id. 37120 Bianco Emanuele, L. 444,44.
Id. id. 37108 Quiereste Domenico, L. 444,44.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77.96	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.73	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 147,00 — Londra 102,08 — Svizzera 454,67 — Spagna. . . . — New York 26,03 — Oro 404,73.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 41). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	527310	52 50	Nicoliello *Maria* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Fasanaro Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno)	Nicoliello *Anna Maria* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	9995	105 —	Albano *Rosalia* di Luigi, moglie di Errico Brengola di Giuseppe, dom. a Napoli	Albano *Maria Giuseppa* Rosalia di Luigi, moglie, ecc., come contro
Cons. 5 %	95505	5 —	Petrocco *Assunta* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Benedetto Maria Gabriele fu Federico, dom a Scanno (Aquila)	Petrocco *Ascanio* fu Simone, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Messaggio di Atene a Roma. — Ieri il capitano pilota Vespignani ed altri ufficiali aviatori reduci da un *raid* Atene-Roma, compiuto in 6 ore e mezzo, hanno consegnato, in Campidoglio, all'on. senatore Marchiafava, funzionante momentaneamente da sindaco, un messaggio del sindaco di Atene, in risposta a quello inviatogli dal sindaco Apolloni e consegnato dagli stessi ufficiali.

Accogliendo il gradito e cortese dono, l'on. Marchiafava ebbe parole di compiacimento e di plauso ai valorosi aeronauti, interessandosi dell'andamento dell'ardito viaggio.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BAGDAD, 11 (ritardato). — L'apparecchio *S. V. A.*, con il capitano Ranza, partito da Aleppo per Bagdad, a cinquanta chilometri da Aleppo è stato fatto segno a vivo fuoco da parte delle mitragliatrici delle bande curde ribelli.

L'apparecchio, colpito, fu costretto ad atterrare.

Il pilota incolume, fatto prigioniero, è stato liberato dal pronto intervento della cavalleria sceriffiana. Dopo un combattimento durato tre giorni l'apparecchio, che aveva subito pochi danni, fu ricuperato dalle truppe sceriffiane.

MAGONZA, 12. — Un deposito di munizioni è saltato, alle 10,40, presso *Koenigsberg*; 300 impiegati sono morti. Vi sono inoltre parecchie centinaia di feriti gravi.

WASHINGTON, 13. — Tutte le navi tedesche sequestrate dal Governo durante la guerra sono state vendute ad imprese private.

Secondo la tabella delle vendite dello *Shipping board*, durante la settimana terminata il 10 aprile 28 navi (di cui 11 tedesche) sono state vendute per la somma di 21.751.065 dollari.

WASHINGTON, 13. — E' stato presentato alla presidenza del Senato un progetto di legge, nel quale si dispone che ogni persona che inciterà allo sciopero sarà passibile di dieci anni di carcere e diecimila dollari di multa.

MULHOUSE, 13. — In seguito allo scoppio di un deposito di munizioni tedesco, in prossimità del villaggio di Bertenheim a 20 chilometri da Mulhouse quindici operai, occupati a scaricare proiettili sono stati uccisi, due altri gravemente feriti.

La causa dello scoppio non è ancora conosciuta.

PARIGI, 13. — L'*Agenzia Havas* ha da Berlino:

L'*Agenzia Wolff* pubblica come ufficiale un'informazione nella quale si dichiara che durante una conferenza che ebbe luogo il 9 aprile a Magonza, ufficiali superiori francesi dei territori occupati avrebbero esaminata la politica da seguire verso la Germania ed avrebbero adottate le seguenti direttive:

« Bisogna mirare alla costituzione di uno Stato cuscinetto sulla riva destra del Reno che comprenderebbe Francoforte, il bacino della Rühr e Dusseldorf.

Occorre mettere gli alleati dinanzi ad un fatto compiuto e dividere la Germania in cinque o sei repubbliche federali.

Per ottenere tali scopi occorre servirsi della media borghesia capitalista tedesca e del partito socialista indipendente tedesco i quali sarebbero alleati contro Berlino. Si avrà così il Reno con frontiere militari e con forti teste di ponte sulla riva destra ».

Questa informazione è riprodotta a grandi caratteri da tutti i giornali che fanno mostra in generale di prenderla sul serio.

PARIGI, 13. — Bonar Law ha fatto nel pomeriggio alla Camera dei comuni dichiarazioni soddisfacenti sulla situazione diplomatica anglo-francese e stasera ha dichiarato chiuso l'incidente.

E in queste condizioni, dice l'*Havas*, che Millerand prenderà la parola alla Camera francese. Il malinteso è stato dissipato mediante concessioni reciproche. I Governi ne trarranno la conclusione che l'unione e la solidarietà sono più che mai necessarie agli alleati e che si deve evitare tutto ciò che può metterle in pericolo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*